

STATUTO

DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"Comitato feste San Nicola di Bari"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) È costituita l'organizzazione di volontariato "Comitato feste San Nicola di Bari", di seguito Associazione, con sede in Contrada Cuccumella, 103 a Cardinale (CZ) 88062; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e si colloca nella tradizione della devozione verso San Nicola di Bari, Patrono di Cardinale.

Articolo 2) L'Associazione può svolgere attività di formazione, alta formazione, formazione professionale, attività di assistenza ai cittadini, attività ricreative e culturali nonché nei settori del sociale, dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, sanitario e di promozione sociale, attività inerenti il settore scolastico rivolgendo loro l'organizzazione di corsi specifici e iniziative varie al fine di accrescere le conoscenze e competenze. Al centro dell'attività si pongono la formazione, lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali inerenti allo scopo sociale, l'aggiornamento professionale e culturale, l'assistenza sanitaria, l'organizzazione di eventi e fornitura di service audio/luci oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i

dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. Per la realizzazione del proprio scopo, l'Associazione potrà: - organizzare tutti i tipi di eventi, in particolar modo quelli formativi e culturali; - organizzare convegni, dibattiti, spettacoli seminari; - erogare borse di studio; - editare libri, dispense e pubblicazioni che abbiano ad oggetto la cultura, in generale; - intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo; La durata è illimitata.

Articolo 3) Sono compiti dell'associazione:

- Promuovere la conoscenza e la devozione per San Nicola di Bari;
- Reperire i fondi necessari all'organizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Cardinale, San Nicola di Bari;
- Promuovere l'immagine di Cardinale e del suo comprensorio;
- contribuire allo sviluppo culturale, civile e sportivo dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- Organizzare corsi di formazione, eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, doposcuola scolastici, progetti sull'orientamento scolastico, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le attività;
- organizzare attività didattiche per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

Handwritten signatures and notes in the right margin:
- Top right: "Cultura" and "Raffaello" (vertical)
- Middle right: "San Nicola di Bari" (vertical)
- Bottom right: "Vincenzo" and "Giacca" (vertical)

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. Possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 6) La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno solare; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia il collegio dei probiviri. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Possono farvi parte, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si

Alf. J.
Giuseppe
Anna Maria
Rach
Rob. N. de
Vigore
Am. M. morici

verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello al collegio dei probiviri. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Articolo 7) I Soci hanno diritto di frequentare i locali ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8) I Soci sono tenuti:

- al pagamento della Tessera Sociale;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all'associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Il provvedimento del Consiglio dei probiviri, dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, più la morosità.

Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate;
- da eventuali fondi di riserva.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano consentite dalla legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Imp. Virg. For. All. Cur. Nur. der R. de
Imp. Virg. For. All. Cur. Nur. der R. de
Imp. Virg. For. All. Cur. Nur. der R. de

Plt. Vol. Vignone Ligo
Plt. Vol. Vignone Ligo

Articolo 11) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 12) Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Articolo 13) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 14) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sottoesposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Carrel Genu Mub*
- Middle: *Carrel Genu Mub*
- Bottom: *Plat Mub*, *Vignone Gila*, *Amio Mub*, *moduli Notano*

- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni e il collegio dei probiviri, anch'esso composto da 3 membri;
- elegge il revisore e approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 15) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 16) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita

qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 17) Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore della Parrocchia San Nicola di Bari, previa accettazione da parte del Vescovo dell'Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace o comunque ad altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Articolo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 19) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il tesoriere e il revisore e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. È riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà dei consiglieri;

Articolo 22) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

SCIoglimento

Articolo 24) In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Articolo 26) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Cardinale (CZ) il 25 Novembre 2023:

[Signature]

Anna Im Mub

Nipung Gilla

Moscu Pororio

[Signature]

[Signature]